



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio V
Via Giorgio Ribatta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/S/P/

Ministero della Salute

DGPROF

0022738-P-24/04/2018



270103377

Sindacato Unitario Specialità
Ortodontognazia (S.U.S.O)
susosindacato@libero.it

c, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Gruppo Tecnico Odontoiatria
Segretariato generale Ufficio II
SEDE

OGGETTO: Quesito in merito alla professione medico odontoiatrica.

Con riferimento alle note del 27 marzo e 29 marzo 2018, di pari oggetto, trasmesse da codesto Sindacato a questa Direzione generale nonché all'Ufficio di Gabinetto e al Gruppo Tecnico Odontoiatria si osserva che con dette note è stata effettuata una puntuale disamina del processo evolutivo riguardante la professione sanitaria dell'Odontoiatra attraverso un dettagliato *excursus* normativo nonché giurisprudenziale.

E' stato specificato che prima della entrata in vigore della Legge 24 luglio 1985, n. 409 e s. m. i. la professione di dentista veniva esercitata esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in campo odontoiatrico e che proprio in virtù della legge citata è stata "istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato."

Tale percorso normativo e giurisprudenziale è stato ben evidenziato anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) con la lettera del 23 marzo 2018 allegata alla nota del 27 marzo 2018, formulata a seguito di segnalazioni di questioni interpretative relative alla definizione della professione di odontoiatra svolta dal laureato in odontoiatria e protesi dentaria e al corretto inquadramento giuridico di tale professione.

Nella predetta lettera la Federazione ha precisato di "non potersi negare la piena equiparazione anche ai fini di carriera in qualsiasi amministrazione pubblica fra medico chirurgo ed odontoiatra, ferme restando ovviamente le diverse competenze che per quanto riguarda gli odontoiatri sono specificamente indicate nell'art. 2 della legge n. 409/1985". Inoltre l'Ente medesimo ha fatto presente che "nell'ambito del quadro legislativo e giurisprudenziale vigente non

possono ritenersi accettabili sperequazioni nell'inquadramento di carriera fra il medico e l'odontoiatra".

Ciò premesso codesto Sindacato ha chiesto di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla definizione della professione di odontoiatra quale professione "medica" a tutti gli effetti - fermi restando i limiti di competenza specialistica definiti dal relativo statuto giuridico - e alla possibilità di denominazione del suddetto professionista quale "medico odontoiatra", con equiparazione, limitatamente alla specializzazione di competenza, al medico chirurgo.


Al fine di poter dare riscontro alla richiesta di parere formulata da codesto Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia (S.U.S.O.) la scrivente ha ritenuto opportuno di acquisire il parere del Gruppo tecnico Odontoiatria. Con nota datata 11 aprile 2018, inviata per conoscenza anche all'Ufficio di Gabinetto, la scrivente, esponendo quanto sopra menzionato e per quanto di competenza, ha comunicato di essere del seguente avviso. Tenuto conto delle considerazioni espresse da codesto Sindacato e dalla FNOMCeO, ferme restando le diverse competenze - che per quanto riguarda gli odontoiatri sono indicate nell'art. 2 della legge n. 409/1985, - l'odontoiatra è equiparabile al medico chirurgo anche in qualsiasi amministrazione pubblica, non ritenendo ammissibile alcuna sperequazione di carriera fra il medico e l'odontoiatra.

Con nota del 17 aprile 2018 il summenzionato Gruppo tecnico ha fatto presente a questa Direzione generale che dopo aver esaminato la questione nella seduta del 12 aprile 2018 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle considerazioni espresse dalla scrivente nella nota datata 11 aprile 2018 *"in particolare relativamente all'equiparazione del medico-odontoiatra al medico-chirurgo nella Amministrazione pubblica, fermi restando i limiti imposti e le diverse competenze previste dalla normativa vigente"*.

Alla luce di quanto sopra si comunica a codesto Sindacato che la scrivente condivide l'avviso del Gruppo tecnico che ha, altresì, ritenuto che si possa manifestare un pieno sostegno alla richiesta di codesto Sindacato medesimo di poter utilizzare la denominazione di "medico odontoiatra".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:
Dott.ssa Laura Ticconi
Tel. 06.59942853

